

## INFORMAZIONI RELATIVE A SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA'

### Incompatibilità ordinarie.

Per la durata della formazione a tempo pieno al medico specializzando è inibito l'esercizio di attività libero professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il Servizio Sanitario Nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private.

### Attività compatibili

Sono compatibili con la formazione a tempo pieno esclusivamente le seguenti attività:

- Esercizio della libera professione intramuraria
- Guardia medica
- Sostituzione di medico di base
- Guardia turistica

Ai sensi dell'art. 19, comma 11, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, il medico in formazione specialistica può infatti sostituire a tempo determinato i medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritto negli elenchi della guardia medica notturna, festiva e turistica, ma occupato solo in caso di carenza di disponibilità dei medici già iscritti nei predetti elenchi. L'attività di sostituzione dei medici di medicina generale, di guardia medica notturna e festiva e di guardia medica turistica, prevista dall'art. 19 comma 11 della L. 28 dicembre 2001 n. 448, può essere svolta esclusivamente al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica, fermo restando che in nessun caso tale attività esterna può rivelarsi pregiudizievole rispetto agli obblighi che discendono in capo allo specializzando. Il medico in formazione specialistica deve preventivamente comunicare al Direttore della Scuola lo svolgimento di tali eventuali attività.

Tali attività sono escluse dalla copertura assicurativa di cui gode lo specializzando in formazione.

Infine, si ricorda che il medico in formazione specialistica, **ove al momento dell'immatricolazione sussista un rapporto di pubblico impiego**, è collocato dall'ente di appartenenza, compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni dall'impiego. Il periodo di aspettativa è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza. Il medico specializzando può partecipare ai corsi di formazione specifica in medicina generale solo una volta terminato il corso di specializzazione o rinunciando al corso stesso.

### Compatibilità emergenza Covid.

**La legislazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19** ha reso compatibili alcune tipologie di rapporto.

Lo specializzando deve sempre tempestivamente informare gli uffici dell'amministrazione (Ufficio Relazioni Enti Sanitari – mail: [enti.sanitari@unife.it](mailto:enti.sanitari@unife.it)) che provvede a comunicarlo al Direttore della Scuola di Specializzazione.

Nella comunicazione lo specializzando deve indicare: chi conferisce l'incarico, data di decorrenza e durata dell'incarico, luogo di svolgimento, modalità e impegno orario previsto nello stesso. (eventuali informazioni ulteriori connesse alla tipologia di incarico)

In particolare, per il 2021:

1. **le Aziende sanitarie** possono conferire **incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa**, ai medici specializzandi **iscritti all'ultimo e al penultimo anno** di corso delle scuole di specializzazione, anche ove non collocati nelle graduatorie di cui all'art. 1 comma 547 L. 145/2018, di durata **non superiore a sei mesi**, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza. Gli specializzandi restano iscritti alla SSM e percepiscono la borsa universitaria, integrata dagli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.
2. **le Aziende sanitarie** possono conferire **incarichi individuali a tempo determinato**, previo avviso pubblico, ai medici specializzandi **iscritti all'ultimo e penultimo anno di corso** della SSM per la durata di 6 mesi. Tali incarichi sono prorogabili, previa definizione dell'accordo di cui al settimo periodo dell'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in ragione del perdurare dello stato di emergenza. Il periodo di attività svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all'attività lavorativa svolta.
3. per la durata dell'emergenza epidemiologica i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione possono assumere **incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale convenzionati con il SSN** ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica e della guardia medica turistica e occupati fino alla fine della durata dello stato di emergenza. Il periodo di attività, svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.
4. Analogamente, per la durata dell'emergenza epidemiologica i medici **iscritti al corso di specializzazione in pediatria**, durante il percorso formativo, possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il SSN.
5. La Legge n. 176/2020 ha previsto inoltre **la compatibilità con la formazione specialistica dello svolgimento dell'attività presso le Unità speciali di continuità assistenziale (Usca).**

Per il 2022:

La legge n. 234/2021 all'art. 1 comma 268 proroga fino al 31 dicembre 2022 la possibilità per le **Aziende sanitarie di conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa**, ai medici specializzandi **iscritti all'ultimo e al penultimo anno** di corso delle scuole di specializzazione.

La legge n. 234/2021 all'art. 1 comma 295 prevede la possibilità di proroga fino al 30 giugno 2022 degli incarichi per l'attività **presso le Unità speciali di continuità assistenziale (Usca).**

## **Accordo per la disciplina della formazione specialistica a tempo parziale ai sensi della L. 145.2018.**

L'Università di Ferrara ha sottoscritto con la Regione Emilia Romagna, insieme alle altre Università regionali, l'**Accordo generale per la disciplina della formazione specialistica a tempo parziale ai sensi della L. 145.2018**, per consentire alle Aziende sanitarie regionali, accreditate per la tipologia di Scuola, di assumere con **contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale** gli specializzandi iscritti al **penultimo ed all'ultimo anno di corso**. L'assunzione può essere effettuata dalle Aziende sanitarie regionali, purché la struttura operativa nella quale il medico è incardinato sia accreditata per la medesima tipologia di Scuola di Specializzazione frequentata dal medico ai sensi dell'art. 43 del Decreto Legislativo n. 368 del 1999.

Questa materia è regolamentata, oltreché dall'Accordo richiamato, da linee guida dell'Osservatorio regionale sulla formazione specialistica, che definiscono tempi e modalità dell'assunzione.

### **Conseguenze dell'incompatibilità**

La violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità è causa di risoluzione anticipata del contratto.